

Vista la legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia) e, in particolare l'articolo 4 il quale autorizza L'Amministrazione regionale a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale;

Ritenuto di provvedere a tali adempimenti tramite l'approvazione del testo allegato alla presente deliberazione avente ad oggetto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi;

Atteso che lo schema di regolamento è stato diramato in ottemperanza alla circolare della Segreteria generale n. 4/2001;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Salute, Integrazione socio sanitaria e Politiche sociali;

LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi, allegato alla presente deliberazione.
2. Di disporre la pubblicazione sul BUR del decreto presidenziale che dà attuazione alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE